

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 9 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE DI SUPPORTO AL PROGRAMMA DI MOBILITA' "ERASMUS +"

Art. 1 - Collaborazioni studentesche

1. È indetta la selezione per l'attribuzione di complessive **n. 7 collaborazioni studentesche** di supporto alle attività inerenti la promozione e l'attuazione del Programma comunitario di mobilità studentesca "Erasmus +", da svolgere presso i Dipartimenti dell'Ateneo sotto il coordinamento del Coordinatore Erasmus di Dipartimento e dell'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale.

Le collaborazioni studentesche sono così ripartite:

Dipartimento	Numero collaborazioni	Impegno orario
DAFNE	1	150 ore
DEB	1	150 ore
DEIM	1	150 ore
DIBAF	1	150 ore
DISTU	2	150 ore ciascuna
DISUCOM	1	150 ore

2. E' indetta la selezione per l'attribuzione di **n. 2 collaborazioni studentesche**, di n. 150 ore ciascuna, avente per oggetto, in relazione alle specifiche esigenze manifestate dall'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, le seguenti attività: help desk per studenti italiani e stranieri in mobilità Erasmus; traduzioni di materiale informativo dell'Università della Tuscia; partecipazione a giornate di orientamento dell'Ateneo.

Art. 2 - Descrizione della collaborazione

1. Ciascuna collaborazione è ripartita in moduli non superiori a 10 ore settimanali, secondo un orario da concordare con il responsabile della struttura nel rispetto sia delle esigenze di servizio che di studio dei partecipanti. L'orario giornaliero, di norma, non deve superare le tre ore.
2. Le collaborazioni dovranno svolgersi all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi utilizzati dall'Università per le attività oggetto della collaborazione.
3. Il compenso per l'attività di collaborazione è di 7,75 euro orari ed è esente dall'imposta sui redditi.
4. La collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e secondo livello dell'Università degli Studi della Tuscia in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2015/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di merito

- a. essere iscritto ad un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico, dal secondo anno e fino al primo anno fuori corso ed aver conseguito **entro il 31 ottobre 2015** il numero di crediti indicati nella tabella allegata (All. A);
- b. essere iscritto al primo o al secondo anno di un corso di laurea magistrale, con esclusione dei fuori corso; per lo studente iscritto al I anno di corso verrà considerato il percorso del C.d.L. triennale, come di seguito specificato all'art. 5 p. 2; lo studente iscritto

al II anno di corso deve aver conseguito, **entro il 31 ottobre 2015**, il numero di crediti indicati nella tabella allegata (All. A);

c. essere uno studente laureando iscritto con riserva all'a.a. 2015/2016, che consegnerà la laurea triennale nella sessione di febbraio 2016, a condizione che:

- sia stato iscritto al corso di laurea triennale da non più di quattro anni (tre anni della durata normale della laurea più un anno fuori corso);
- si iscriva a un corso di laurea magistrale entro il 29 febbraio 2016;
- abbia conseguito, entro il 31 ottobre 2015, il numero di crediti indicati nella tabella (All. A) allegata al bando di concorso.

Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, i requisiti indicati nella tabella allegata vanno divisi per due (nel caso di risultato frazionato il numero dei crediti va arrotondato all'unità superiore).

Ai fini dell'assegnazione delle collaborazioni, sarà data preferenza agli studenti che hanno già partecipato al Programma di Mobilità studentesca "LLP Erasmus", per studio o per tirocinio, e che hanno conseguito crediti ECTS.

Requisiti di reddito

Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE dichiarata dallo studente al momento dell'iscrizione all'a.a. 2015/2016. Per accedere alle collaborazioni studentesche il reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE non deve superare il valore di 50.000 euro, corrispondente al valore più elevato della quarta fascia di reddito equivalente prevista dalla disciplina per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari in vigore per l'a.a. 2015/2016.

Non possono partecipare alla selezione:

- gli studenti che hanno presentato domanda per partecipare ad altri bandi di collaborazione studentesca, con procedura di selezione in corso;
- gli studenti iscritti al primo anno di un corso di una laurea triennale o che hanno già conseguito una laurea secondo il nuovo e il vecchio ordinamento;
- gli studenti laureandi iscritti con riserva all'a.a. 2015/2016, che conseguiranno la laurea in sessioni successive a quelle di febbraio 2016;
- gli studenti iscritti ai corsi interateneo con sede amministrativa presso altre Università;
- gli studenti iscritti con la formula del tempo parziale o che, nell'anno di svolgimento della collaborazione, partecipano a programmi di mobilità internazionale in uscita;
- gli studenti beneficiari delle borse di studio concesse da Laziodisu di Viterbo, per l'a.a. 2015/2016;
- gli studenti iscritti ai corsi di studio *post-lauream*;
- gli studenti che svolgono attività lavorative retribuite.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione deve essere formulata utilizzando il modulo disponibile nel sito web dell'Ateneo (www.unitus.it, sezione "Servizi agli studenti" - voce "Collaborazioni"), e consegnata all'Ufficio Abilitazioni e Master o presso la Segreteria Studenti SPRI/SOGE (dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.30) - Rettorato (Via S. Maria in Gradi, n. 4) **entro il 18 febbraio 2016.**

2. Lo studente potrà esprimere fino ad un massimo di due opzioni. Come prima scelta dovrà indicare esclusivamente il Dipartimento di riferimento del Corso di studio a cui è iscritto. Qualora dovesse risultare vincitore in due graduatorie, sarà escluso da quella di seconda opzione.

3. Non saranno accettate le domande incomplete.

4. L'Ufficio competente accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione.

Art. 5 - Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico, dal secondo anno e fino al primo fuori corso e agli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:
 - a. numero di crediti conseguiti **entro il 31 ottobre 2015**:
 - punti 0,5 per ogni credito in più rispetto al minimo richiesto per l'accesso alle collaborazioni
 - b. votazione media conseguita:
 - punti 10 per la media 30/30
 - punti 8 per la media compresa tra 29,99/30 e 27/30
 - punti 6 per la media compresa tra 26,99/30 e 24/30
 - punti 4 per la media compresa tra 23,99/30 e 21/30
 - punti 2 per la media compresa tra 20,99/30 e 18/30
 - c. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:
 - punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi
 - punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi
 - punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi
2. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:
 - a. votazione conseguita per la laurea triennale:
 - punti 12 per la votazione di 110/110 e lode;
 - punti 10 per la votazione compresa tra 110/110 e 108/110
 - punti 8 per la votazione compresa tra 107/110 e 105/110
 - punti 6 per la votazione inferiore a 105/110
 - b. votazione media conseguita durante il corso di laurea triennale, come formulata al punto b) del precedente comma 1;
 - c. crediti ulteriori rispetto a quelli necessari per conseguire la laurea triennale (CFU 180)
 - punti 0,5 per ogni credito in più
 - d. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:
 - punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi
 - punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi
 - punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi
 - e) laurea triennale conseguita entro la durata normale del corso di studio:
 - punti 3

Art. 6 - Nomina e compiti della Commissione

1. La selezione degli studenti sarà effettuata entro il 23 febbraio 2016 da una Commissione composta da sei componenti, nominata dal Dirigente; della Commissione dovranno far parte tre docenti, uno dei quali assume la Presidenza in relazione al ruolo di appartenenza e/o all'anzianità di ruolo, due unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente.
2. La Commissione formula le graduatorie, distinte per struttura, sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

Art. 7 - Assegnazione delle collaborazioni

1. Le collaborazioni saranno assegnate in **via prioritaria**, sulla base di graduatorie separate, **agli studenti in corso e che hanno partecipato al Programma di mobilità studentesca Erasmus**. A parità di merito prevarranno le condizioni economiche più disagiate: in tale caso la collaborazione sarà attribuita allo studente in possesso del valore più basso dell'Indicatore ISEE. A parità di merito e di reddito equivalente la posizione in graduatoria sarà data allo studente più giovane di età.

2. Gli studenti vincitori hanno l'obbligo, pena decadenza, di **comunicare** per iscritto **l'accettazione** della collaborazione **entro le ore 13,00 del 29 febbraio 2016**.

L'accettazione dovrà essere fatta utilizzando il modulo disponibile nel sito dell'Ateneo:

- direttamente all'Ufficio Abilitazioni e Master o presso la Segreteria Studenti SPRI/SOGE (dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.30) - Rettorato (Via S. Maria in Gradi, n. 4);
- per posta elettronica, in formato PDF, all'indirizzo r.capoccioni@unitus.it

3. L'Ufficio competente ha il compito di coordinare lo scorrimento della graduatoria.

4. Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito *web* dell'Ateneo gli studenti potranno presentare ricorso alla Commissione giudicatrice che deciderà sugli stessi, con giudizio definitivo, entro i successivi 7 giorni.

5. Le graduatorie definitive, distinte per struttura, saranno approvate con provvedimento dirigenziale e rese pubbliche nel sito *web* d'Ateneo (sezione "Servizi agli studenti" - "Collaborazioni"). Esse, avranno validità per il periodo previsto dal bando di concorso (a.a. 2015/2016).

Art. 8 - Contratti di collaborazione

1. L'affidamento delle collaborazioni ad ogni singolo studente verrà disposto dai Centri di spesa (Dipartimenti e Amm.ne centrale) mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati:

- le generalità dello studente, residenza, domicilio, codice fiscale;
- l'oggetto della collaborazione e le modalità di svolgimento della stessa;
- la durata della collaborazione;
- il nominativo del referente che coordinerà le collaborazioni all'interno della struttura;
- la forma preferita di pagamento del compenso

2. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato in un'unica soluzione a fine collaborazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dal referente che ha seguito l'attività svolta dallo studente.

3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile.

4. Eventuali controversie tra le parti saranno risolte in prima istanza dal Consiglio del Centro di spesa o dall'Amministrazione. In caso di mancata risoluzione della controversia si procederà a termini di legge.

Art. 9 - Obblighi dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni indicate nel contratto di collaborazione, osservando l'orario di servizio concordato e le modalità di svolgimento delle attività stabilite dal referente che ha il compito di coordinare le collaborazioni all'interno della struttura.

Art. 10 - Casi di decadenza

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei casi di:

- rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- irregolarità dell'iscrizione;
- conseguimento della laurea specialistica/magistrale;
- assegnazione della borsa di studio da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

- assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente e in modo continuativo, il 15% delle ore previste dal rapporto di collaborazione ;
- inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
- indisponibilità al momento della chiamata da parte della struttura cui lo studente è stato assegnato;
- sanzioni disciplinari.

2. Qualora la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa. In tale caso si procederà alla sua sostituzione per il numero residuo di ore attingendo alla graduatoria; in mancanza di idonei, distribuendole fra gli studenti che già svolgono le collaborazioni presso la struttura. Gli studenti interessati ne avranno comunicazione dalla struttura.

3. Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al referente della struttura interessata il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare l'Ufficio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 11 - Cause di rinvio e di sospensione della collaborazione

L'inizio della collaborazione può essere rinviato oppure l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura la richiesta di rinvio o di sospensione allegando un certificato medico comprovante lo stato d'infermità e la durata della stessa.

Lo svolgimento dell'incarico termina allorché lo studente consegua la laurea triennale. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale nell'anno di instaurazione dello stesso.

Al di fuori delle suddette ipotesi, il referente può consentire il rinvio o la sospensione dell'attività nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a svolgere la collaborazione per seri e documentati motivi.

Art. 12 - Disposizione finale

1. L'amministrazione universitaria si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per i fini istituzionali e per gli adempimenti connessi alla selezione, in conformità alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.


2. Su richiesta dello studente il Direttore del Dipartimento/Responsabile Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale rilascerà un certificato che attesta l'attività svolta.

3. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione rese dagli studenti emanato con il Decreto Rettorale n. 33/2010 del 15.01.2010.

4. La spesa è da imputare sul capitolo F.S. 1.08.10 del B.U. es. 2016 (Delibera del C.d.A. del 18.12.2015).

Viterbo, 2.02.2016

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandra Moscatelli



ALLEGATO A

TABELLA - CREDITI CORSI DI STUDIO DI I , II LIVELLO e A CICLO UNICO

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	1° f.c.
Laurea triennale	30 CFU	60 CFU			90 CFU
Laurea magistrale a ciclo unico	30 CFU	60 CFU	90 CFU	120 CFU	
Laurea magistrale	30 CFU				

